

IMPOSTE SUL REDDITO

Le agevolazioni per i ricercatori rientrati in Italia e per i cittadini UE che si trasferiscono in Italia e il modello Unico PF

di Luca Mambrin

Il **D.L. 185/2008** e la **Legge 238/2010** hanno previsto particolari incentivi sotto forma di **parziale imponibilità del reddito** a favore di alcuni soggetti, quali **docenti e ricercatori** che abbiano svolto documentata attività di docenza o ricerca all'estero o di soggetti che abbiano svolto **attività di lavoro all'estero post lauream** o che abbiano **svolto all'estero attività di studio** conseguendo un **titolo accademico e decido di rientrare in Italia**. In particolare:

a) Ricercatori residenti all'estero rientrati in Italia

Per effetto dell'art. 17, comma 1 del D.L. 185/2008 a decorrere dal 1° gennaio 2009 i ricercatori e docenti universitari che dal **29 novembre 2008 fino al 31 dicembre 2013** iniziano a svolgere attività di ricerca in Italia possono godere di un'agevolazione sul reddito di lavoro dipendente e assimilato o di lavoro autonomo conseguito in Italia. Tali redditi infatti concorrono alla formazione del **reddito complessivo Irpef nella misura del 10% del loro ammontare**; tale agevolazione spetta per tre periodi d'imposta a partire dall'anno in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia.

b) Cittadini UE che si trasferiscono in Italia

La Legge **238/2010** ha previsto alcune agevolazioni fiscali per lavoratori che rientrano in Italia dall'estero; il successivo **D.L. 216/2011** è intervenuto modificando la norma, ampliando il periodo temporale di riferimento per la maturazione dei requisiti di accesso al beneficio e stabilendo che tale beneficio competa fino al periodo d'imposta 2015.

Il D.M. del 3 giugno 2011 ha **disciplinato poi l'ambito soggettivo di applicazione della norma**: possono beneficiare dell'incentivo i **cittadini dell'Unione Europea** nati dopo il 1 gennaio 1969 **che vengono assunti o che avviano un'attività d'impresa o lavoro autonomo in Italia** trasferendo il proprio domicilio e la propria residenza **entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività**.

Condizione necessaria per aver accesso all'agevolazione in questione è quella di **aver svolto all'estero un'attività di lavoro post lauream o un'attività di studio conseguendo un titolo accademico e decidere di fare rientro in Italia**.

In particolare possono godere dell'agevolazione i soggetti che hanno svolto attività lavorativa all'estero e che **dalla data del 20 gennaio 2009**:

- siano in possesso di un titolo di laurea;
- abbiano **risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia**;
- negli ultimi **due anni** o più abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia svolgendo continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa.

Possono godere dell'agevolazione anche i soggetti che hanno **svolto attività di studio all'estero** e che a partire **dalla data del 20 gennaio 2009**:

- abbiano **risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia**;
- negli ultimi **due anni** o più abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Come precisato nella [**C.M. 14/E/2012**](#) tali requisiti devono essere posseduti a **decorrere dal 20 gennaio 2009** (e **non alla data** del 20 gennaio 2009, come originariamente prevedeva la norma). Pertanto, anche i cittadini dell'Unione europea nati dopo il 1° gennaio 1969 che abbiano maturato i requisiti a partire dal 20 gennaio 2009 e, successivamente, siano stati assunti ovvero abbiano avviato un'attività di lavoro autonomo o d'impresa in Italia, possono accedere all'agevolazione, ferma restando la decorrenza dei benefici fiscali dal 28 gennaio 2011. In sostanza, può accedere al beneficio chi aveva i requisiti al 20 gennaio 2009 o chi li matura anche successivamente a tale data e comunque prima di essere assunto; l'agevolazione spetta fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.

In presenza dei requisiti richiesti, i **redditi di lavoro dipendente** (o i redditi d'impresa e di lavoro autonomo) concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura **del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori**.

Da un punto **di vista operativo** le agevolazioni descritte possono essere **riconosciute direttamente dal datore di lavoro** (se lavoratore dipendente) ovvero potranno essere richieste in sede di **presentazione del modello Unico** (o del modello 730).

Nel caso in cui l'agevolazione **sia già stata riconosciuta dal datore di lavoro** allora nel **modello CUD** (al punto 1) rilasciato al lavoratore deve essere indicato **il reddito già ridotto** a seconda della tipologia di agevolazione che si usufruisce mentre **nelle annotazioni** dello stesso modello CUD deve essere indicato l'importo che **non ha concorso** alla formazione del reddito. Il contribuente (lavoratore dipendente) nella compilazione del modello Unico non dovrà barrare la casella "Casi particolari" e dovrà indicare l'importo indicato nel CUD nei righi da RC1 a RC3 del quadro RC.

Nel caso in cui il datore di lavoro **non abbia riconosciuto l'agevolazione** allora nel modello CUD rilasciato al lavoratore al punto 1 deve essere indicato **il reddito erogato (senza tener**

conto dell'agevolazione) mentre nelle Annotazioni (con il codice BM per lavoratori e lavoratrici e il codice BC per docenti e ricercatori) deve essere indicata la quota non imponibile del reddito.

In tali circostante il contribuente deve barrare la casella “**Casi particolari**” prevista nella **sezione I** del quadro **RC indicando rispettivamente i codici:**

- “**1**” se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista **per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall'estero;**
- “**2**” se si **fruisce in dichiarazione dell'agevolazione** prevista per **i docenti e ricercatori**, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero, mentre nel righi da RC1 a RC3 dovrà essere indicato **il reddito l'importo riportato al punto 1 del modello CUD ridotto dell'importo indicato nelle Annotazioni.**